Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 settembre 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. **424.**

Modifica dell'art. 24 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento riguardante la modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 50. — SCIARRETTA

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente:

« Il colloquio di cui al comma precedente viene effettuato alla presenza di un funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del medico provinciale o di un suo sostituto e di un funzionario provinciale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ».

Il quinto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è così sostituito:

« L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità ».

Art. 2.

Alle autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ancorchè scadute, è riconosciuta ulteriore validità fino al compimento del quinto anno dalla data del rilascio.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1974, n. **425.**

Modificazioni allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax, in Tortolì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 10 ottobre 1962, n. 1601, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la deliberazione n. 3 del 31 marzo 1972 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax, con la quale si è provveduto alla modifica degli articoli 1, 5 e 7 dello statuto;

Vista la deliberazione del 21 novembre 1973 della giunta regionale della Sardegna;

Vista la nota della regione autonoma della Sardegna, assessorato all'industria e commercio n. 1046 del 28 gennaio 1974;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata agli articoli 1, 5 e 7 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax nei termini indicati nella nota della regione autonoma della Sardegna, assessorato all'industria e commercio n. 1046 del 28 gennaio 1974, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1974

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 48. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1974.

Approvazione del nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, contenente modificazioni all'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa il servizio sanitario, nella Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1968, n. 3685, con il quale è stato approvato il vigente regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1968, n. 6058, ed il decreto ministeriale 21 luglio 1970, n. 19080, con i quali vengono stabiliti i compensi da corrispondere ai medici di riparto delle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio sanitario San. OM.1.2/39-1/45 DS del 24 maggio 1974;

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 19 del 31 maggio 1974;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro di un programma inteso al riordinamento delle strutture e della organizzazione sanitaria della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, comprendente, tra l'altro, lo sviluppo della medicina preventiva a tutela della salute dei dipendenti dell'Azienda stessa, il numero dei riparti affidati a medici fiduciari di cui alla legge 7 luglio 1907, n. 429, citata nelle premesse, è da stabilire in relazione alle esigenze dell'indirizzo sanitario scelto.

La riduzione del numero dei riparti viene effettuata gradualmente man mano che si verificano vacanze nella titolarietà dei riparti stessi.

Art. 2.

E' approvato l'annesso « regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato » che abroga e sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 8 aprile 1968, n. 3685.

Il presente decreto verra trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1974
Registro n. 63 *Trasporti, foglio n.* 324

REGOLAMENTO DEI MEDICI FIDUCIARI DELLE FERROVIE DELLO STATO

Titolo I
CATEGORIE DEI MEDICI FIDUCIARI

Art. 1.

I servizi sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono esplicati da funzionari medici di ruolo delle ferrovie dello Stato e da medici denominati fiduciari, incaricati ai sensi delle norme del codice civile riguardanti le prestazioni d'opera intellettuale, i quali non hanno qualità di impiegati.

Detti medici fiduciari sono distinti in consulenti, medici di riparto o medici aiuto.

Il rapporto tra l'azienda ed i medici fiduciari è disciplinato dalle seguenti norme.

Art. 2.

Per l'espletamento della suddetta attività possono essere nominati:

Medici consulenti:

a) addetti alla sede centrale del servizio sanitario, uno per ciascuna delle seguenti discipline: medicina generale, chirurgia generale, neurologia, psichiatria, oculistica, dermosifilopatia, otorinolaringoiatria, tisiologia, urologia, reumatologia, ortopedia e traumatologia, radiologia, igiene generale, psicologia applicata, medicina legale e delle assicurazioni sociali, medicina del lavoro, cardiologia, scienza dell'alimentazione e malattie del ricambio, oncologia;

b) addetti agli uffici sanitari compartimentali, uno per ciascuna delle seguenti discipline: medicina generale, chirurgia generale, neuropsichiatria, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia e traumatologia, radiologia;

c) addetti alla sede centrale del servizio sanitario o agli uffici sanitari compartimentali, per discipline non indicate nei punti *a*) e *b*); in caso di particolari esigenze anche di carattere locale; la istituzione e soppressione dei relativi posti sono deliberate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su proposta del direttore generale.

Medici di riparto:

Addetti a circoscrizioni sanitarie denominate « riparti medici ».

I riparti medici sono classificati:

a) « di grande centro ferroviario » quando la sede del riparto è situata in comune con popolazione censita di almeno 70.000 abitanti o in comune con almeno 300 dipendenti dell'Azienda ivi residenti;

b) « di piccolo centro ferroviario » in tutti gli altri casi.

La istituzione, modificazione e soppressione dei riparti medici, con determinazione della relativa giurisdizione per territorio o per suddivisioni di personale, sono deliberate dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio sanitario.

Medici aiuto:

a) addetti ad impianti ferroviari;

b) addetti alla sede centrale del servizio sanitario o agli uffici sanitari compartimentali;

c) addetti ad altri particolari compiti affidati al servizio sanitario nell'ambito delle competenze del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

La istituzione e soppressione dei posti di medico aiuto sono deliberate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su proposta del direttore generale e, in caso di assenza o impedimento, dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio sanitario.

Titolo II

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Art. 3.

L'Azienda dà notizia, mediante inserzione di apposito comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato, dell'« avviso » relativo alla procedura per la nomina di medici fiduciari in base alle norme del presente regolamento.

La partecipazione alla procedura si realizza con la sola presentazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, della domanda, su carta legale, compilata secondo le istruzioni dell'avviso e completa di tutte le notizie richieste.

Per le dichiarazioni rese dall'aspirante nella domanda, per l'autenticazione della firma e per le documentazioni di cui appresso, si applica la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante « Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme »

Gli aspiranti alla nomina di medico di riparto o medico aiuto, in tale domanda dovranno elencare tutti i loro eventuali incarichi professionali che comportino impegno di lavoro ad orario fisso, indicando l'ente con il quale hanno instaurato il rapporto professionale, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese e l'esatta distribuzione delle stesse nella giornata.

Gli aspiranti alla nomina a medico fiduciario devono avere l'effettiva abitazione nella località stabilita dal direttore generale ed indicata nell'avviso relativo alla procedura di nomina.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di nomina, pena la decadenza dalla nomina stessa, il medico fiduciario è tenuto a produrre tutti i documenti che gli verranno richiesti dal servizio sanitario a conferma del possesso dei titoli dichiarati nella domanda nonchè i seguenti altri documenti:

a) certificato di laurea in medicina e chirurgia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio della professione;

c) certificato di iscrizione all'ordine dei medici;

d) estratto del foglio matricolare militare.

Gli aspiranti alla nomina a medico di riparto e medico aiuto devono avere età non superiore ad anni 60 alla data di pubblicazione dell'avviso, relativo alla procedura per la nomina, nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Non possono partecipare alle procedure per la nomina a medico fiduciario gli ex funzionari medici delle amministrazioni dello Stato il cui collocamento in quiescenza sia stato disposto in forza dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. I medesimi non possono essere neppure nominati « provvisori ».

L'aspirante, nella domanda, dovrà altresì dichiarare se è di sana costituzione.

L'Azienda si riserva di sottoporre a visita sanitaria il medico nominato per accertare se lo stesso sia in possesso dei requisiti fisici necessari all'espletamento dell'incarico. In caso di giudizio negativo espresso da un funzionario medico dell'Azienda e salvo il diritto dell'interessato di chiedere una revisione del giudizio come previsto dall'art. 42, verrà disposta la decadenza dalla nomina con provvedimento del direttore generale, su proposta del direttore del servizio sanitario.

La inesatta o incompleta indicazione delle notizie richieste ed il mancato possesso di uno dei requisiti necessari o dei titoli dichiarati, quando abbiano influito agli effetti della designazione, possono comportare l'esclusione dalla procedura per la nomina. Per il medico già nominato può comportare l'immediata decadenza dalla nomina salva la corresponsione dei compensi per prestazioni eventualmente già effettuate, da disporsi con provvedimento del direttore generale, su proposta del direttore del servizio sanitario.

I requisiti di cui al presente articolo, che hanno determinato la nomina, debbono essere posseduti dal medico fiduciario per tutta la durata dell'incarico; la perdita di uno degli stessi può comportare la revoca dell'incarico, con provvedimento del direttore generale, su proposta del direttore del servizio sanitario.

Art. 4.

I medici fiduciari sono nominati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con proprio decreto, su proposta del direttore generale in base a motivata designazione della commissione di cui al comma quinto del presente articolo.

La commissione, valutati i dati e le notizie dichiarate dagli aspiranti e tenuto conto delle informazioni assunte, emette il proprio motivato giudizio e designa per la nomina stessa quello riconosciuto più adatto alle specifiche attribuzioni inerenti l'incarico da conferire.

Ciò in base all'esame comparativo del voto di laurea, dell'anzianità di laurea, delle specializzazioni, specie in medicina del lavoro, delle libere docenze, dell'eventuale servizio già prestato come medico fiduciario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della disponibilità in relazione agli impegni professionali.

Nel caso in cui il posto di medico di riparto e di medico aiuto non venga ricoperto per qualsiasi ragione dall'aspirante nominato o se entro due anni dalla data del relativo decreto di nomina il posto stesso divenga nuovamente vacante, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, subordinatamente all'accertamento, da effettuarsi dal servizio sanitario in merito al permanere dei requisiti richiesti e di quelli che avevano determinato la designazione, sempre su proposta del direttore generale in base a motivata e nuova designazione della commissione, nomina con proprio decreto, un altro degli aspiranti.

Le commissioni di cui ai commi precedenti sono composte:

a) dal direttore del servizio sanitario o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un medico fiduciario di cui all'art. 2, scelto in una terna proposta, in relazione alle nomine da conferire, dall'associazione medici fiduciari delle ferrovie dello Stato direttamente interessata;

c) da un funzionario medico designato dal Ministero della sanità;

d) da un funzionario amministrativo della direzione generale delle ferrovie dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto;

e) dal capo dell'ufficio sanitario compartimentale interessato per giurisdizione o dal suo sostituto, quando si tratta di nomine a medico di riparto o medico aiuto;

f) da un funzionario medico del servizio sanitario con qualifica non inferiore a dirigente superiore, quando si tratta della nomina a consulente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio sanitario con qualifica non inferiore a segretario.

I membri di cui ai punti *b*), *d*) ed *f*) ed il segretario sono nominati dal direttore generale.

Art. 5.

Per coprire temporaneamente posti vacanti di medico fiduciario, in caso di circostanze eccezionali, il direttore generale ha facoltà di procedere a nomine provvisorie di medici fiduciari, su proposta del direttore del servizio sanitario, nonchè disporne la cessazione dall'incarico in qualsiasi momento.

Detti medici hanno gli stessi compiti, obblighi e compensi stabiliti dal presente regolamento per i medici effettivi con la sola eccezione di quanto previsto dall'art. 25, ultimo comma, e dall'art. 26, settimo comma, nei riguardi dei medici fiduciari provvisori.

Quando risultino vacanti, in caso di circostanze eccezionali, posti di medico di riparto e medico aiuto e l'Azienda non abbia ancora comunque provveduto ad altra nomina, il servizio dei relativi riparti medici o posti di medico aiuto può essere espletato da funzionari medici.

Art. 6.

La nomina a medico fiduciario è comunicata dal direttore del servizio sanitario all'interessato il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è tenuto a dichiarare, con le modalità che gli verranno indicate, l'accettazione dell'incarico alle condizioni del vigente regolamento.

Il medico medesimo, che entro il termine suddetto non esprima validamente ed incondizionatamente la sua accettazione della nomina o non presenti i documenti richiesti, o senza giustificato motivo, non assuma servizio nel giorno stabilito, è considerato rinunciatario e dichiarato decaduto dalla nomina. La decadenza stessa verrà comunicata all'interessato dal direttore del servizio sanitario.

Art. 7.

L'incarico di medico fiduciario ha la durata di cinque anni e si intende tacitamente confermato anche più volte, per eguale periodo, a meno che l'Azienda, almeno sessanta giorni prima della scadenza del quinquennio, non comunichi all'interessato, motivando, che dovrà cessare dall'incarico. Resta salva, in ogni caso, la cessazione dall'incarico in qualsiasi momento per i motivi indicati all'art. 8.

Titolo III

Cessazione dall'incarico

Art. 8.

I medici fiduciari cessano dall'incarico, con provvedimento del direttore generale, per i seguenti motivi:

a) mancato possesso, riscontrato dopo la nomina, o perdita di uno dei requisiti che hanno determinato la nomina (articoli 3, 29 e 30);

b) revoca dall'incarico di medico provvisorio (art. 5);

c) mancata proroga dell'incarico (art. 7);

d) fatto o comportamento del medico che lo rendano immeritevole di conservare l'incarico (art. 32);

e) dimissioni d'ufficio (articoli 36 e 41);

f) condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, la moralità pubblica ed il buon costume, nonchè per i delitti di peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita e per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione o la sospensione dall'esercizio della professione;

g) motivi di salute (articoli 25 e 42);

h) limite di età (art. 34);

i) dimissioni (art. 35);

l) conferimento di altro incarico (art. 40);

m) assenza per malattia per un periodo superiore a mesi 12 per il medico fiduciario effettivo ed a mesi 1 se provvisorio (art. 25);

n) assenza straordinaria superiore a mesi 6 per i medici fiduciari effettivi ed a giorni 6 se provvisori;

o) soppressione di posto (art. 2).

Titolo IV

Attribuzioni dei medici fiduciari

Art. 9.

Medici consulenti:

Le prestazioni dei medici consulenti sono date a richiesta della sede centrale del servizio sanitario o degli uffici sanitari compartimentali per i quali prestano la loro opera, nei propri ambulatori od in quelli dell'Azienda.

Esse possono riguardare:

a) accertamenti singoli e collegiali nei confronti di persone per le quali il servizio o gli uffici sanitari debbono, per compito di istituto, esprimere giudizi medici, nonchè di coloro che facciano risalire all'Azienda la responsabilità di danni loro occorsi, in tutte le fasi delle vertenze che ne derivano sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale;

b) pareri clinici e prescrizioni terapeutiche;

c) pareri su questioni rientranti nella disciplina per la quale sono stati nominati o interessanti in genere il funzionamento e l'organizzazione del servizio sanitario;

d) prestazioni specialistiche a coloro che hanno titolo alla assistenza gratuita a carico dell'Azienda stessa.

Essi possono essere chiamati a far parte di commissioni di esame istituite per la nomina del personale sanitario di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o di commissioni istituite per le designazioni per la nomina a medico fiduciario.

Hanno l'obbligo, all'occorrenza, di dare prestazioni per uffici sanitari compartimentali diversi da quelli per il quale prestano normalmente la loro opera, salva l'applicazione del trattamento previsto dall'art. 18.

Art. 10.

Medici di riparto:

Il medico di riparto esplica la sua attività nei confronti di persone per le quali la sede centrale del servizio sanitario o gli uffici sanitari compartimentali devono, per ragioni di istituto, esprimere giudizi medici o dare assistenza medica. Le sue prestazioni vengono effettuate, a seconda delle necessità del servizio, presso gli ambulatori dell'Azienda o presso quelli del medico o presso gli impianti o attraverso visite domiciliari.

In particolare egli è tenuto a:

a) sottoporre a visita il dipendente, periodicamente e ogni qualvolta cade malato, ai fini della tutela preventiva della salute di tutto il personale ferroviario, provvedendo anche alla compilazione ed aggiornamento di libretti sanitari;

b) prestare assistenza medica, alle condizioni previste dal presente regolamento, ai dipendenti di ruolo, nonchè agli incaricati che ne abbiano titolo, che riportino traumi in servizio o infortuni sul lavoro, o contraggano malattia per causa di servizio, o malattia professionale per la quale è obbligatoria l'assicurazione a norma di legge; in tali casi l'obbligo alle cure mediche e chirurgiche sussiste per tutta la durata della inabilità temporanea e anche dopo la sua cessazione, quando occorrano per recuperare le capacità lavorative anche se il dipendente sia cessato dal servizio. Nel caso in cui il dipendente rifiuti le sue cure, il medico di riparto deve informarne prontamente il capo dell'ufficio sanitario compartimentale;

c) effettuare visite di accertamento di malattia o di infortunio nei confronti dei dipendenti che appartengono alla propria circoscrizione sanitaria, o che ivi temporaneamente si trovano, anche se ricoverati in istituto di cura, e redigere le relative certificazioni secondo le norme impartite in merito dal direttore del servizio sanitario. Il medico di riparto provvede alle visite stesse su invito degli uffici o impianti ferroviari di appartenenza del dipendente o su invito degli uffici sanitari compartimentali o anche per richiesta del dipendente stesso. La visita viene effettuata a domicilio del dipendente qualora lo stesso, impossibilitato, non si presenti al medico di riparto.

Quando il dipendente non è trovato in casa, deve lasciare al domicilio dell'interessato invito scritto di presentarsi a visita nel luogo e durante l'orario stabiliti. Può autorizzare i dipendenti, riconosciuti impossibilitati a prestare servizio per condizioni morbose, ad allontanarsi dalla propria residenza. Deve seguire il dipendente malato o infortunato fino alla guarigione. Nel caso di dipendenti che si denunzino malati o infortunati fuori residenza, è tenuto anche ad accertare se le condizioni di salute consentano il rientro in residenza, riportando sul certificato il proprio parere ed invitando il dipendente stesso, se in grado, a raggiungere la propria sede. Nel caso che il dipendente non venga riconosciuto malato o venga riconosciuto affetto da disturbi compatibili con il servizio, il medico di riparto deve comunicare tale giudizio al dipendente stesso consegnandogli il relativo certificato da presentare al capo dello impianto di appartenenza al quale il medico di riparto trasmetterà copia;

d) partecipare all'espletamento di campagne di prevenzione a carattere sociale effettuate dall'Azienda;

e) informare subito, oltre le autorità previste dalla vigente legislazione sanitaria, l'ufficio sanitario compartimentale competente dei casi di malattie infettive, diffusive e contagiose riscontrate, nonchè di qualsiasi inconveniente di ordine igienico che egli rilevi nell'ambito del proprio riparto, dando, nel frattempo, la sua opera per l'applicazione delle eventuali misure necessarie;

f) indipendentemente da quanto possa essere disposto dalle autorità sanitarie, in caso di epidemie, calamità e sinistri ferroviari, praticare, a richiesta dell'ufficio sanitario compartimentale competente, vaccinazioni e rivaccinazioni a dipendenti e familiari, o ad accorrere nell'impianto ove si sia verificato un sinistro ed organizzare il soccorso medico sul posto, assumendone e mantenendone la direzione fino all'arrivo di un funzionario medico dell'Azienda. Qualora l'opera di soccorso si sia esaurita prima dell'arrivo di questi, il medico di riparto dovrà riferire al capo dell'ufficio sanitario compartimentale competente, con circostanziato rapporto, su quanto fatto e constatato. Nel caso di sinistri ferroviari, come in altre eccezionali circostanze verificatesi in riparti finitimi, il medico di riparto, comunque ne sia venuto a conoscenza, è tenuto a recarsi senza indugio in aiuto del collega responsabile per circoscrizione;

g) dare anche prestazioni di pronto soccorso durante il servizio ambulatoriale, a tutte le persone colpite da trauma o da malore nell'ambito ferroviario. Il medico di riparto ha diritto ad un compenso secondo le tariffe minime nazionali vigenti dell'ordine dei medici solo quando si tratti di estranei all'Azienda e l'evento non sia connesso con l'esercizio ferroviario. Tale compenso, riscosso direttamente dall'Azienda, viene corrisposto successivamente al medico. Se l'evento è connesso con l'esercizio ferroviario egli deve redigerne rapporto da trasmettere al capo dell'ufficio sanitario compartimentale competente. Di tutte le prestazioni effettuate il medico di riparto deve fare annotazione su apposito registro specificando, oltre alle generalità ed al recapito degli interessati, le diagnosi e, per i traumi, anche il meccanismo con il quale i traumi si sono verificati;

h) effettuare, a richiesta della sede centrale del servizio sanitario o dell'ufficio sanitario compartimentale o dei capi di impianti delle ferrovie dello Stato interessati, visite sanitarie per accertamenti, anche postumi, di traumi riportati da viaggiatori o da terzi che comunque intendano far ricadere sull'Azienda la responsabilità di sinistri subiti;

i) effettuare, a richiesta dei dipendenti dell'Azienda interessati ad ottenere mutui o cessioni, visite mediche ed emettere il relativo mod. R256;

l) proporre all'ufficio sanitario compartimentale, per i dipendenti e familiari che ne abbiano diritto, le cure elioterapiche, balneo-termali, idropiniche ed altre speciali cure, quando ne abbia accertata la necessità;

m) tenere sotto controllo i mezzi di soccorso in consegna agli impianti compresi nell'ambito della circoscrizione del suo riparto. Egli risponde dell'efficienza qualitativa e quantitiva degli stessi;

n) dare, su richiesta dell'ufficio sanitario compartimentale competente, per particolari esigenze anche in settori specialistici, le proprie prestazioni presso la sede dell'ufficio sanitario compartimentale stesso effettuando, su incarico dei funzionari medici di ruolo, accertamenti singoli e collegiali nei confronti di persone per le quali il medesimo ufficio sanitario compartimentale, per ragioni di istituto, deve esprimere giudizi sanitari;

o) espletare tutti gli altri incarichi che il direttore del servizio sanitario o il capo dell'ufficio sanitario compartimentale gli affidino nella rispettiva competenza, nell'ambito dei compiti di cui all'art. 1;

p) rispettare l'orario di ambulatorio durante il quale deve ricevere le persone che necessitano delle sue prestazioni. L'orario stesso sarà stabilito dall'ufficio sanitario compartimentale competente quando le prestazioni avvengono presso gli ambulatori dell'Azienda e dalla stessa autorità, d'intesa con il medico di riparto, quando avvengono presso l'ambulatorio del medico.

Art. 11.

Medici aiuto:

Il medico aiuto addetto agli impianti ferroviari presta la sua opera nei confronti del personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o del personale che comunque lavori per essa e sia addetto agli impianti cui il medico stesso è assegnato, e svolge i seguenti compiti:

a) analisi ergonomica dell'attività lavorativa del personale;

b) esecuzione di visite periodiche per il controllo delle malattie del lavoro e di quelle professionali anche in relazione alle richieste dell'ufficio sanitario compartimentale competente per territorio;

c) compilazione ed aggiornamento dei libretti sanitari del personale;

d) controllo delle condizioni igieniche degli ambienti di lavoro e degli ambienti annessi (dormitori, mense, ecc.);

e) vigilanza sull'attuazione delle norme relative alla prevenzione dei rischi professionali (malattie professionali ed infortuni) e vigilanza sulla efficienza e sul corretto uso dei mezzi personali e collettivi di protezione;

f) partecipazione all'organizzazione ed all'addestramento delle squadre dei soccorritori ed alla formazione di una coscienza sanitaria del personale;

g) partecipazione ai comitati di sicurezza degli impianti cui è addetto.

Inoltre deve:

h) eseguire altre prestazioni che gli venissero richieste dal servizio sanitario o dall'ufficio sanitario compartimentale competente nell'ambito della medicina preventiva e del lavoro;

i) osservare tutte le norme emanate in materia di medicina del lavoro dai Ministeri competenti;

l) prestare, in assenza sul posto del medico di riparto, il pronto soccorso per malore o per infortunio, ma senza l'obbligo delle successive cure e certificazioni che restano di pertinenza del citato medico;

m) informare l'ufficio sanitario compartimentale competente per territorio e la sede centrale del servizio sanitario, su tutti i fatti e circostanze di rilievo constatati nel corso del suo esercizio professionale;

n) realizzare una fattiva collaborazione con la dirigenza dell'impianto di assegnazione.

Le predette prestazioni, ad eccezione della partecipazione ai comitati di sicurezza, debbono avvenire presso gli impianti di assegnazione, secondo l'orario fissato dall'ufficio sanitario compartimentale competente, in relazione alle necessità ed alla importanza degli impianti interessati.

E' garantita al medico aiuto addetto agli impianti ferroviari la piena libertà professionale nell'ambito dei compiti a lui assegnati e di cui al presente articolo, conformemente alla vigente legislazione sanitaria in merito.

Il medico aiuto addetto alla sede centrale del servizio sanitario o agli uffici sanitari compartimentali è tenuto, su incarico dei funzionari medici di ruolo, a:

a) effettuare accertamenti singoli e collegiali nei confronti di persone per le quali il servizio o l'ufficio sanitario debbono, per ragioni di istituto, esprimere giudizi sanitari;

b) esprimere pareri diagnostici, prognostici e terapeutici;

c) dare prestazioni specialistiche richieste dagli organi sanitari dell'Azienda;

d) eseguire altre prestazioni che gli venissero richieste nell'ambito della medicina preventiva e del lavoro.

Il medico aiuto nominato per assolvere a particolari esigenze relative a compiti affidati al servizio sanitario nell'ambito delle competenze del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, svolge, nel suo richiesto impiego, prestazioni orarie di guardia medica.

Titolo V

TRATTAMENTO DEI MEDICI FIDUCIARI

Art. 12.

Ai medici consulenti è data, a titolo di compenso per la opera che prestano, la carta di libera circolazione di 1ª classe sull'intera rete delle ferrovie dello Stato.

Ai medici di riparto ed ai medici aiuto addetti agli impianti delle ferrovie dello Stato, alla sede centrale del servizio sanitario ed agli uffici sanitari compartimentali è data, a titolo di compenso per l'opera che prestano, la carta di libera circolazione di 1ª classe sulla rete delle ferrovie dello Stato per una percorrenza rispettivamente di chilometri 1200, 1300 o 1500 a seconda che la durata della prestazione data sia inferiore a dieci anni, compresa fra dieci e venti anni, di venti anni o superiore, calcolando tale durata con le modalità stabilite nel penultimo comma dell'art. 23. L'itinerario è scelto dal medico, che può chiederne modifica una sola volta in ogni anno solare.

A tale percorrenza, per i medici di riparto, si aggiunge, per lo svolgimento del loro incarico, quella relativa ai tratti di linea compresi nella circoscrizione del proprio riparto e dei riparti finitimi.

Resta vigente nei confronti dei medici fiduciari già in servizio alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, il trattamento di cui all'art. 37 del precedente regolamento, tranne l'ultimo comma.

Art. 13.

Gli assegni annui da corrispondere ai medici di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono determinati in base alle seguenti quote capitarie:

per i riparti di grande centro ferroviario . . L. 1.800
per i riparti di piccolo centro ferroviario . . » 1.600

Ai medici di riparto, quando le relative prestazioni non vengono rese presso gli ambulatori dell'Azienda autonoma delle

ferrovie dello Stato, sono corrisposti, oltre l'assegno annuo determinato per quota capitaria di cui al comma precedente, i seguenti assegni suppletivi:

per ciascun dipendente che abita entro la giurisdizione del riparto ma oltre i 10 km ed a meno di 20 km dall'abitazione del medico di riparto L. 200

per ciascun dipendente che abita entro la giurisdizione del riparto ma oltre 20 km dall'abitazione del medico di riparto . . . . » 300

Per i riparti la cui giurisdizione si estende lungo la linea o per quelli ove sono anche annessi uno a più tratti di linea:

per estensioni di linea superiori a 10 km ma inferiori a 20: maggiorazione delle quote capitarie di cui all'art. 1 . L. 100

per estensioni di linea superiori a 20 km: maggiorazione delle quote capitarie di cui all'art. 1 . » 200

In casi del tutto eccezionali e per motivi aventi carattere continuativo, può essere stabilito uno speciale trattamento economico in deroga alle norme di cui ai commi precedenti.

Qualora il medico di riparto, nel prestare la sua opera, incontri particolari e gravi difficoltà di carattere transitorio, l'assegno annuo relativo al riparto può essere aumentato fino a due terzi dell'importo risultante dall'applicazione delle suddette norme, fino a che perdurino tali difficoltà.

Ai medici di riparto è corrisposta una maggiorazione del 20% sull'assegno annuo forfettario quando le prestazioni per conto dell'Azienda vengono rese presso i loro ambulatori privati.

Art. 14.

Gli assegni annui da corrispondere ai medici aiuto addetti agli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono determinati in base alla seguente quota capitaria:

per ciascun dipendente che rientra nella giurisdizione del relativo impianto e fino a 1000 dipendenti L. 600

Quando l'impianto ha una consistenza numerica superiore a 1000 unità, viene corrisposto il seguente assegno annuo suppletivo:

per ciascun dipendente oltre i 1000 . . L. 100

Art. 15.

Gli assegni annui a corrispondere ai medici aiuto addetti alla sede centrale del servizio sanitario o agli uffici sanitari compartimentali sono determinati in base alla seguente quota capitaria:

per ciascun dipendente che rientra nella giurisdizione della relativa sede e fino a 10.000 dipendenti . L. 60

Quando la rispettiva sede ha una consistenza numerica superiore a 10.000 unità, viene corrisposto il seguente assegno annuo suppletivo:

ogni 10 dipendenti oltre i 10.000 . L. 100

Art. 16.

Ai medici di riparto, ai medici aiuto addetti alla sede centrale del servizio sanitario o agli uffici sanitari compartimentali, per le prestazioni rese presso gli ambulatori, gli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o presso le suddette sedi è corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

per ciascuna ora feriale diurna . . L. 3.000
per ciascuna ora feriale notturna . » 3.500
per ciascuna ora festiva diurna » 3.500
per ciascuna ora festiva notturna . » 4.000

Sono considerate ore notturne quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.

Art. 17.

Ai medici aiuto addetti agli impianti, per le prestazioni comunque rese presso gli impianti stessi è corrisposto un compenso orario di L. 3.500.

Art. 18.

Ai medici fiduciari che su specifica richiesta della sede centrale del servizio sanitario o degli uffici sanitari compartimentali o di altri organi aziendali effettuino visite domiciliari o di accertamento, con chiamate presso l'impianto in orario diverso da quello di eventuale presenziamento, per traumi riportati da viaggiatori o da terzi, viene corrisposto, per ciascuna visita, un compenso nelle seguenti misure:

per ciascuna visita effettuata non oltre i 4 km dai limiti della giurisdizione del rispettivo riparto medico . . . . L. 3.000

per ciascuna visita effettuata oltre i 4 km dai limiti della giurisdizione del rispettivo riparto medico » 4.000

Ai medici fiduciari, qualora effettuino prestazioni al di fuori della propria competenza territoriale, su richiesta della sede centrale del servizio sanitario o degli uffici sanitari compartimentali o di altri organi aziendali, è corrisposta una indennità speciale nelle seguenti misure:

I) Per assenze dalla propria residenza di durata inferiore a 6 ore:

a) consulenti . . . . L. 9.000
b) medici di riparto e medici aiuto . . » 6.000

II) Per assenze dalla propria residenza di durata superiore a 6 ore ma inferiore a 12 ore:

1) senza pernottazione:
a) consulenti . . . . L. 15.000
b) medici di riparto e medici aiuto . . » 12.000

2) con pernottazione:
a) consulenti . . . . L. 18.000
b) medici di riparto e medici aiuto . . » 15.000

III) Per assenze dalla propria residenza di durata superiore a 12 ore e fino a 24 ore:

1) senza pernottazione:
a) consulenti . . . . L. 18.000
b) medici di riparto e medici aiuto . . » 15.000

2) con pernottazione:
a) consulenti . . . . L. 21.000
b) medici di riparto e medici aiuto . . » 18.000

IV) Per i periodi di assenza superiori a 24 ore si applicano nuovamente e rispettivamente secondo i casi, i compensi previsti nei precedenti punti I), II) e III).

La durata dell'assenza deve considerarsi dall'ora di partenza del treno utile per raggiungere la località di convocazione della stazione più vicina alla residenza del medico fiduciario fino all'ora di arrivo alla stessa stazione del primo treno utile per il rientro in residenza.

L'indennità di pernottazione deve essere corrisposta quando il periodo di assenza comprenda comunque qualsiasi ora intercorrente tra le ore 22 e le ore 6.

Ai medici fiduciari che, su richiesta della sede centrale del servizio sanitario o degli uffici sanitari compartimentali o di altri organi aziendali, effettuino visite domiciliari o accertamenti con chiamate fuori orario o prestazioni al di fuori delle proprie competenze territoriali, qualora per i relativi spostamenti utilizzino il proprio automezzo, viene corrisposto il compenso chilometrico di L. 50.

Ai medici di riparto ed ai medici aiuto, quando viene loro richiesto di assicurare l'obbligo della reperibilità, è corrisposto un compenso giornaliero di L. 1.500.

Ai medici fiduciari, per le prestazioni, accertamenti, cure e certificazioni relative agli infortuni sul lavoro o traumi in servizio dei dipendenti è corrisposto un compenso forfettario uniforme per qualunque caso, di L. 1.500.

Art. 19.

Gli assegni annui da corrispondere, in via transitoria, ai medici di riparto finchè non sono immessi anche nelle nuove funzioni relative alla prevenzione di malattia, sono determinati in base alle seguenti quote capitarie:

per i riparti di grande centro ferroviario . . L. 1 000
per i riparti di piccolo centro ferroviario . . » 800

Art. 20.

Gli assegni annui determinati in base alle quote capitarie di cui all'art. 19 devono essere integrati, a seconda dei casi, dagli assegni suppletivi previsti dall'art. 13 e nelle misure in esso indicate.

Art. 21.

Ai medici di riparto ed ai medici aiuto incaricati della supplenza di altri medici è corrisposto, per ogni giorno di supplenza, un compenso suppletivo pari ad 1/100 dell'assegno annuo forfettario di cui all'art. 13 ed ai medici di riparto, quando

danno le relative prestazioni presso i loro ambulatori privati, la maggiorazione di cui all'art. 13, comma sesto, sullo stesso assegno annuo.

Art. 22.

E' facoltà dell'Azienda di corrispondere premi straordinari ai medici fiduciari, anche se provvisori, in relazione ad eccezionali meriti acquisiti, con modalità analoghe a quelle stabilite per il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 23.

I medici consulenti, i medici di riparto ed i medici aiuto addetti agli impianti ed alla sede centrale del servizio sanitario e agli uffici sanitari compartimentali conservano la carta di libera circolazione e le concessioni di viaggio fino al 31 dicembre dell'anno in cui è venuto a cessare l'incarico.

Lo stesso trattamento compete ai medici fiduciari di cui al comma precedente, se provvisori, purchè cessino dall'incarico dopo aver prestato la loro opera per un periodo superiore a sei mesi.

Quando la cessazione dall'incarico viene disposta ai sensi dell'art. 8, punti *d*) e *f*), il medico fiduciario perde immediatamente titolo all'uso della carta di libera circolazione.

Ai medici di riparto ed ai medici aiuto addetti agli impianti o alla sede centrale del servizio sanitario o agli uffici sanitari compartimentali, anche se provvisori, spetta, dopo un anno di prestazione, alla cessazione del rapporto professionale, un premio di operosità nella misura di 1/12 dell'assegno annuo forfettario di cui all'art. 13, per ogni anno di prestazione data.

In caso di decesso del medico fiduciario di cui al presente comma, il premio di operosità è corrisposto al coniuge superstite non legalmente separato per propria colpa o di entrambi i coniugi; se esistono figli minorenni, figlie minorenni non coniugate e figli maggiorenni inabili al lavoro, il premio è corrisposto per metà al coniuge superstite e per metà ai figli, in mancanza del coniuge il premio spetta in parti uguali ai figli predetti.

La durata della prestazione data, per l'applicazione delle norme anzidette, è calcolata cumulando tutti i periodi di incarico, anche se non continuativi ed anche se svolti come medico fiduciario provvisorio, detraendo le interruzioni causate da assenza straordinaria di cui all'art. 26, comma quarto e successivi; la frazione di un anno uguale o inferiore al semestre non è computata, quella superiore è valutata per anno intero, salvo che nel computo dei primi sei anni di incarico, che devono essere interamente compiuti.

In ogni caso, per uno stesso periodo di incarico il premio di operosità compete una sola volta.

Art. 24.

I compensi per prestazioni orarie ambulatoriali e per visite domiciliari o per chiamate, le indennità di prestazioni fuori dalla propria competenza territoriale ed il rimborso spese di trasporto, vengono corrisposti ai medici fiduciari mensilmente.

Gli assegni annui forfettari, quelli suppletivi o maggiorati, il compenso per uso ambulatorio proprio, per supplenze o per prestazioni relative ad infortuni sul lavoro o traumi in servizio, vengono corrisposti semestralmente.

Art. 25.

Ai medici consulenti, di riparto ed aiuto addetti agli impianti o alla sede centrale del servizio sanitario o agli uffici sanitari compartimentali, effettivi, impediti a disimpegnare le proprie funzioni per malattia riconosciuta, secondo la rispettiva competenza, dalla sede centrale del servizio sanitario o dall'ufficio sanitario compartimentale, viene conservato, per la durata massima di mesi tre, il diritto all'uso della carta di libera circolazione e viene corrisposto, per lo stesso periodo, l'assegno annuo forfettario di cui all'art. 13.

Quando la malattia si prolunghi per un periodo di tempo superiore a tre mesi, il direttore del servizio sanitario ha facoltà di protrarre fino al massimo di altri tre mesi il trattamento di cui al precedente comma, ma con la corresponsione dell'assegno annuo forfettario ridotto del 50 per cento.

Qualora la malattia si prolunghi ancora oltre il periodo di sei mesi, il direttore del servizio sanitario ha facoltà di protrarre, fino al massimo di altri sei mesi, il riconoscimento di assenza per malattia. Al medico fiduciario, in tal caso, viene conservato solo l'uso della carta di libera circolazione.

Qualora il direttore del servizio sanitario non si avvalga delle suddette facoltà e, in ogni caso, dopo un anno di assenza per malattia, il medico fiduciario, se non è in grado di riprendere le proprie funzioni, cessa dall'incarico ai sensi dell'art. 8, punto ***m***).

I medici consulenti, di riparto ed aiuto addetti agli impianti o alla sede centrale del servizio sanitario o agli uffici sanitari compartimentali, se provvisori, quando sono impediti a disimpegnare le proprie funzioni per riconosciuta malattia, conservano, per la durata massima di mesi uno, solo l'uso della carta di libera circolazione; trascorso tale termine di tempo, qualora non siano in grado di riprendere le proprie funzioni, cessano dall'incarico ai sensi del riferito art. 8, punto *m*).

Art. 26.

Ai medici consulenti, di riparto ed aiuto addetti agli impianti ed alla sede centrale del servizio sanitario od agli uffici sanitari compartimentali, anche se provvisori, spetta un periodo annuale di permesso retribuito, ad esclusione dei medici consulenti, mediante l'assegno annuo forfettario per la durata di giorni 21 feriali durante i primi dieci anni di incarico, e di giorni 26 feriali dopo i primi dieci anni di incarico. Tale permesso è frazionabile in periodi non inferiori ad una giornata.

La scelta del periodo di tempo per il godimento del permesso di cui al precedente comma è subordinata alle esigenze del servizio ed a preventivi accordi con la sede centrale del servizio sanitario o dell'ufficio sanitario compartimentale, secondo competenza.

Durante il primo anno di incarico il periodo di permesso è proporzionato alla durata della prestazione data: a tal fine i periodi di prestazione superiori a 15 giorni sono arrotondati al mese.

Ai medici fiduciari di cui sopra che abbiano già fruito del periodo di permesso ordinario, in casi speciali ed in seguito a motivata domanda su carta legale, il capo dell'ufficio della sede centrale all'uopo designato dal direttore del servizio sanitario od il capo dell'ufficio sanitario compartimentale competente, possono accordare, in relazione alle esigenze di servizio, ulteriori periodi di permesso straordinario fino alla durata massima di tre mesi in ciascun anno solare, nel computo dei quali sono da comprendere anche quelli eventualmente fruiti nell'anno solare precedente, quando non vi sia stato intervallo di almeno sei mesi.

Il direttore del servizio sanitario può accordare ulteriori periodi di permesso straordinario fino ad un massimo di altri tre mesi.

In ogni caso il permesso straordinario complessivo, per ciascun triennio di incarico, ai sensi dei precedenti commi, non può superare i sei mesi.

Ai suddetti medici fiduciari, se provvisori, può essere consentito, analogamente, di fruire di un periodo di permesso straordinario, ma per una durata limitata a sei giorni per ciascun anno solare.

I medici fiduciari effettivi sono inoltre considerati in permesso straordinario:

quando, per qualsiasi motivo, sono richiamati in servizio militare;

quando debbono svolgere mandato parlamentare;

quando debbono svolgere mandato amministrativo e tale mandato determini anche la sospensione della loro attività medica.

I medici fiduciari durante il permesso straordinario non percepiscono compensi in denaro, ma conservano unicamente l'uso della carta di libera circolazione.

Art. 27.

I medici aiuto addetti agli impianti ed i medici di riparto, durante l'espletamento della loro attività sono assicurati a carico dell'azienda contro gli infortuni sul lavoro quando, nello esercizio delle proprie mansioni, vengono a trovarsi esposti agli stessi rischi del personale di esercizio delle ferrovie dello Stato.

I limiti assicurativi e le relative condizioni sono fissati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 28.

Per i medici di riparto ed aiuto addetti agli impianti o alla sede centrale del servizio sanitario o agli uffici sanitari compartimentali, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato versa all'Ente nazionale di assistenza e previdenza medici (E.N.P.A.M.) un contributo pari al 14%, ripartito per il **10%**

a proprio carico e per il 4 % a carico di ogni singolo medico fiduciario, calcolato sui compensi corrisposti ai medici fiduciari medesimi per assegno forfettario annuo, per prestazioni orarie e per supplenze, per visite domiciliari e per premi straordinari.

Titolo VI
Norme varie

Art. 29.

I medici fiduciari che trasferiscono la propria abitazione in località diversa da quella stabilita, senza l'autorizzazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, cessano dall'incarico con effetto dalla data fissata nel relativo provvedimento del direttore generale medesimo (art. 8, punto *a*).

Art. 30.

Il medico di riparto ed il medico aiuto sono tenuti a notificare all'ufficio sanitario competente ogni variazione dei rispettivi impegni professionali. Qualora, sentito l'interessato, tali impegni determinino l'impossibilità di ben assolvere le mansioni relative all'incarico ricoperto, verrà disposta la cessazione dall'incarico stesso con provvedimento del direttore generale, su proposta del direttore del servizio sanitario (art. 8, punto *a*).

Art. 31.

Nelle località aventi più di un riparto ferroviario o più di un impianto ferroviario è facoltà del direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, su proposta del direttore del servizio sanitario, disporre d'ufficio o autorizzare, a domanda dell'interessato, il passaggio del medico di riparto ad un altro riparto o del medico aiuto di impianto ad altro impianto.

Art. 32.

Il medico fiduciario deve attenersi alle norme stabilite dal presente regolamento ed a quelle emanate dalle competenti autorità ferroviarie, adempiere ai propri compiti osservando i dettami della scienza e le norme deontologiche che regolano la professione.

In caso di inadempienze o di irregolarità o di comportamento del medico fiduciario che possano farlo apparire immeritevole di conservare l'incarico, il direttore del servizio sanitario contesta all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti e le circostanze rilevati a suo carico e lo invita a presentare le loro controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Il direttore del servizio sanitario, ricevute le controdeduzioni dell'interessato, o decorso inutilmente il termine di cui sopra, riscontrando l'opportunità di un ulteriore seguito, sottopone il caso all'esame di una commissione nominata, su sua proposta, dal direttore generale e composta da un funzionario medico che la presiede, dal capo dell'ufficio amministrativo della sede centrale del servizio stesso o dal suo sostituto e da un rappresentante della categoria dei medici fiduciari. Qualora la commissione stessa lo ritenga necessario, il direttore del servizio sanitario propone al direttore generale la revoca dall'incarico con dettagliata relazione cui dovrà essere allegato il rapporto dell'autorità che ha denunciato le inadempienze, le irregolarità, o il comportamento del medico fiduciario, la contestazione mossa all'interessato e le eventuali controdeduzioni dello stesso.

In relazione alla gravità dei fatti, il direttore generale ha facoltà di sospendere il medico fiduciario, in via cautelare, dall'esercizio delle sue funzioni con conseguente sospensione dei compensi.

Se la sospensione in via cautelare è seguita dalla revoca dell'incarico si determina, a carico del medico fiduciario, l'interruzione dell'anzianità e la perdita dell'assegno forfettario annuo a decorrere dal momento della sospensione.

La revoca dell'incarico, ai sensi del presente articolo, è deliberata dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (art. 8, punto *d*).

Art. 33.

Ai medici fiduciari cessati dall'incarico in base al precedente articolo ed al punto *f*) dell'art. 8 non può essere nuovamente conferita la nomina di medico fiduciario, neanche come provvisorio.

Art. 34.

Il limite massimo di età è stabilito in anni 70 per i medici consulenti ed in anni 65 per i medici di riparto e medici aiuto. Gli stessi, per particolari esigenze di servizio, possono, in via del tutto transitoria, essere trattenuti nell'incarico come medici fiduciari provvisori, con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 35.

I medici fiduciari possono rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, con preavviso scritto di trenta giorni (art. 8, comma *i*).

Art. 36.

I medici fiduciari, al termine di un'assenza per qualsiasi ragione devono dare subito avviso della ripresa delle funzioni all'ufficio competente; se sono medici di riparto devono darne avviso mediante telegramma di servizio.

I medici fiduciari che, senza giustificato motivo, non riprendono le funzioni al termine di un'assenza, o interrompono le loro prestazioni, sono dichiarati dimissionari d'ufficio con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (art. 8, comma *e*).

Art. 37.

Il medico di riparto ed il medico aiuto, su invito dello ufficio sanitario compartimentale, sono tenuti a prestare la propria opera in sostituzione di colleghi assenti con la corresponsione dei compensi di cui all'art. 21.

Quando sono incaricati di tali sostituzioni ed il capo dello ufficio sanitario compartimentale competente lo ritenga necessario, hanno l'obbligo di effettuare il relativo presenziamento ambulatoriale, con la corresponsione di compensi di cui allo art. 16.

Al medico di riparto, per le prestazioni di cui all'art. 10, punto *n*), viene corrisposto il compenso orario di cui all'art. 16.

A richiesta del capo dell'ufficio sanitario compartimentale può essere disposta, nei modi previsti per il personale delle ferrovie dello Stato, l'utilizzazione per « reperibilità » di medici di riparto e medici aiuto. Per detta utilizzazione viene corrisposto il compenso giornaliero di cui all'art. 18.

Per le prestazioni oltre quelle normali, eventualmente rese durante l'utilizzazione per reperibilità, essi hanno titolo al compenso orario di cui all'art. 16.

A richiesta del capo dell'ufficio sanitario compartimentale i medici di riparto ed i medici aiuto possono, inoltre, essere incaricati di effettuare accertamenti sanitari domiciliari nei confronti dei dipendenti di altre direzioni generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Per detti accertamenti viene corrisposto il compenso all'uopo stabilito dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La durata massima delle prestazioni giornaliere dei medici di riparto e dei medici aiuto, salvo eccezioni giustificate da particolari e temporanee esigenze di servizio, non può essere superiore a tre ore.

Art. 38.

Tutti i medici fiduciari che si trovino a viaggiare sulla rete dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono tenuti a prestare la propria opera ad agenti o viaggiatori dello stesso treno che in viaggio riportino traumi o siano colpiti da improvviso malore ed a farne rapporto.

Art. 39.

A tutti i medici fiduciari, quando non siano altrimenti obbligati da tassative disposizioni di legge, è fatto divieto di rilasciare certificati che possano comunque costituire eventuale pregiudizio di decisioni devolute al servizio sanitario o agli uffici sanitari compartimentali.

Art. 40.

Il medico fiduciario non può rivestire contemporaneamente più di un incarico fra quelli previsti dal presente regolamento. Può optare per quello preferito.

Art. 41.

Quando, per qualsiasi motivo, i medici fiduciari si trovino nelle condizioni di non poter adempiere agli obblighi stabiliti dal presente regolamento devono darne immediato avviso al capo dell'ufficio sanitario competente. In difetto possono essere dichiarati dimissionari d'ufficio per provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato (art. 8, comma *e*).

Art. 42.

Il medico fiduciario che, dopo un periodo di tre mesi di assenza per malattia riconosciuti, non sia comunque ritenuto in grado di dare con regolarità le prestazioni inerenti all'incarico, deve sottoporsi alla visita che sarà disposta d'ufficio o su domanda dell'interessato ed effettuata da un funzionario medico dell'Azienda.

Qualora questi pronunci giudizio di inabilità, l'esito viene comunicato all'interessato. Al medico fiduciario può essere accordata la revisione del giudizio da richiedersi entro dieci giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso. La nuova eventuale visita è disposta dal direttore del servizio sanitario, praticata da un collegio medico composto da un funzionario medico designato dal direttore del servizio sanitario, con funzioni di presidente, da un funzionario medico designato dal Ministero della sanità e da un rappresentante di categoria dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato.

Qualora il medico non chieda la revisione o nel caso di conferma del giudizio, verrà disposta la cessazione dall'incarico con provvedimento del direttore generale (art. 8, comma *g*).

Titolo VII

NORME TRANSITORIE

Art. 43.

Il presente regolamento, che abroga e sostituisce quello emanato con decreto ministeriale 8 aprile 1968, n. 3685, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del regolamento stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 44.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato, è delegato ad emanare le norme di applicazione del presente regolamento.

Art. 45.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato, con l'emanazione delle norme di attuazione, determinerà, con opportuno criterio di gradualità, e, tenuto conto della maggiore spesa derivante, anche in relazione alla disponibilità di bilancio, l'inizio e l'estensione degli accertamenti periodici ai fini della tutela preventiva della salute dei dipendenti delle ferrovie dello Stato.

Art. 46.

Ai medici fiduciari che prestano la loro opera alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'incarico è confermato fino alle scadenze stabilite dalle disposizioni del precedente regolamento. La prosecuzione dell'incarico è disciplinata, per quanto riguarda i medici fiduciari effettivi, dall'art. 7 del presente regolamento.

I posti per medici specialisti già istituiti in base al precedente regolamento si intendono confermati nella nuova categoria dei consulenti.

I medici specialisti che prestano la loro opera alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati nell'incarico come consulenti di cui al punto *a*) dell'art. 2 se specialisti per discipline previste nello stesso punto *a*) e come consulenti di cui al punto *c*) se specialisti per discipline diverse.

Il provvedimento stesso comporta:

per l'esercizio 1974 una maggiore spesa di L. 397.000.000 rispetto al 1973, che trova capienza nello stanziamento inscritto per lo stesso esercizio 1974 al cap. 202, partitario 12550 « Spese per il personale ausiliario »;

per l'esercizio 1975 una maggiore spesa di L. 207.000.000 rispetto al 1974;

per l'esercizio 1976 una maggiore spesa di L. 199.000.000 rispetto al 1975;

per l'esercizio 1977 una maggiore spesa di L. 69.000.000 rispetto al 1976;

per gli esercizi successivi al 1977 non sono previsti ulteriori aumenti di spesa.

Le maggiori spese indicate per gli esercizi 1975, 1976, 1977 saranno incluse nelle previsioni di bilancio da formulare per i tre esercizi ai fini della valutazione degli stanziamenti da inscrivere allo stesso cap. 202, partitario 12550, sovraindicato.

(7284)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Riconoscimento dell'Ufficio sport velico della Marina militare (Marivela).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1973 che stabilisce i requisiti che gli enti ed associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda presentata dall'Ufficio sport velico della Marina militare (Marivela), con sede in Roma, presso lo stato maggiore della Marina, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 7 espresso in data 28 febbraio 1974 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Visto il modello di patente proposto dall'Ufficio sport velico della Marina militare (Marivela);

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio sport velico della Marina militare (Marivela), con sede in Roma, presso lo stato maggiore della Marina, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

L'Ufficio sport velico della Marina militare (Marivela) è autorizzato a gestire scuole di guida nautica, a svolgere esami, e rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata nonché ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

L'Ufficio sport velico della Marina militare (Marivela) deve inviare, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto citati nelle premesse. Deve, inoltre, osservare, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

L'Ufficio sport velico della Marina militare (Marivela) è autorizzato per il rilascio delle patenti ad utilizzare il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Il Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

SPORT VELICO MARINA MILITARE
(MARIVELA)

PATENTE DI ABILITAZIONE
PER
IMBARCAZIONI DA DIPORTO

— 1 —

FOTOGRAFIA

Marca da bollo da L. ....
da annullarsi con bollo dell'ufficio che rilascia la patente

FIRMA DEL TITOLARE

Cognome e nome ....
....
Luogo e data di nascita ....
....
Residenza ....
Via ....

Il ....

— 2 —

SPORT VELICO MARINA MILITARE
(MARIVELA)

Ente riconosciuto ai sensi dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, con D. M. .... pubblicato nella G. U. n. .... del ....

Patente n. ....

che abilita al comando di ....
....
....
....

rilasciata il ....

(timbro e firma)

— 3 —

Patente n. ....

che abilita a ....
....
....

rilasciata il ....

(timbro e firma)

Patente n. ....

che abilita a ....
....
....

rilasciata il ....

(timbro e firma)

PRESCRIZIONI

....
....
....

— 4 —

ANNOTAZIONI

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

La patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
(Legge 11 febbraio 1971, n. 50)

Art. 1. — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine del lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali. (*Omissis*) . . . . .

Art. 20. — Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) (*Omissis*) . . . . .

b) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

c) (*Omissis*) . . . . .

d) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

(*Omissis*) . . . . .

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

(*Omissis*) . . . . .

Art. 39. — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

(*Omissis*) . . . . .

(6509)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1973, n. 110, concernente la costituzione della suddetta commissione;

Vista la comunicazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 luglio 1974, con la quale il dirigente superiore dott. Giuseppe Tomei viene designato membro effettivo in sostituzione del dott. Alessandro Rapino collocato a riposo;

Decreta:

Viene chiamato a far parte della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli il dott. Giuseppe Tomei, dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale membro effettivo in sostituzione del dott. Alessandro Rapino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(7400)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.

Nomina di un sindaco del collegio sindacale del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 34 della citata legge 799 che trasforma in ente pubblico il laboratorio di zoologia applicata alla caccia e lo sottopone alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 2 dello statuto del suindicato ente, approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1968, che prevede la composizione del collegio sindacale dell'ente medesimo;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1970 con il quale è stato nominato il collegio sindacale del suddetto laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Considerato che a seguito del collocamento a riposo del dott. Maria Antonietta Primi, sindaco del suddetto collegio sindacale, necessita disporre la nomina del nuovo membro del collegio stesso;

Decreta:

Il dott. Romanino Morichetti è nominato sindaco del collegio sindacale del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, in sostituzione del dott. Maria Antonietta Primi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(7213)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Biennale dell'artigianato lombardo », in Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Biennale dell'artigianato lombardo » che avrà luogo a Busto Arsizio (Varese) dal 21 al 25 settembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 agosto 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(7052)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di lavoro « Medolla » a responsabilità limitata, in Medolla, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 29 maggio ed il 5 e 15 giugno 1973 alla società cooperativa di lavoro « Medolla » a responsabilità limitata, con sede in Medolla (Modena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di lavoro « Medolla » a responsabilità limitata, con sede in Medolla (Modena), costituita per rogito notaio Ennio Giannotti in data 9 agosto 1953, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. dott. proc. Vittorino Morselli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7285)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1974.

Temporanea autorizzazione all'impiego di enzimi pectolitici in enologia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto l'art. 56 del citato decreto presidenziale che disciplina la detenzione e l'impiego di determinati prodotti per uso enologico;

Ritenuta l'opportunità di consentire, per la prossima campagna vinicola, l'impiego di enzimi pectolitici in enologia;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito, per l'annata vinicola 1974-75 e comunque non oltre il 30 aprile 1975, il trattamento con enzimi pectolitici delle uve ammostate e dei mosti, destinati alla vinificazione in bianco, dei mosti e dei vini ottenuti con il sistema della termovinificazione, nonchè dei vini successivamente alla loro separazione dalle vinacce.

Il trattamento di cui al precedente comma non è consentito per i mosti da vinificare con il sistema della macerazione o in rosso.

Art. 2.

Chiunque intenda procedere al trattamento con enzimi pectolitici è tenuto a darne comunicazione, con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascun trattamento, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio.

Art. 3.

La partita di vino ottenuta con l'impiego di enzimi pectolitici va riportata sull'apposito registro di carico e scarico, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con l'annotazione « vino trattato con enzimi pectolitici ».

Art. 4.

Il trattamento con enzimi pectolitici deve essere eseguito in modo tale che il prodotto finito non presenti un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 e 0,20 ml per 100 ml di alcole complessivo rispettivamente per i vini rossi e per i vini bianchi, in conformità di quanto disposto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 5.

Gli enzimi pectolitici per uso enologico debbono:

a) provenire da ceppi produttori non appartenenti a specie patogene comunque in grado di elaborare metaboliti tossici;

b) non contenere germi patogeni e loro tossine, con particolare riferimento alle aflatossine;

c) non contenere una carica in germi saprofiti, mesofili aerobi superiore a 100.000 colonie per grammo;

d) non contenere germi indice di inquinamento fecale (coliformi - E. coli, streptococchi fecali, anaerobi solfito riduttori), in un grammo di prodotto;

e) non contenere prodotti residui della fermentazione dotati di attività antimicrobica e antimicotica;

f) essere diluiti su supporti tali che non alterino la composizione chimico-fisica del prodotto trattato.

Art. 6.

Gli enzimi pectolitici debbono essere posti in commercio e conservati in recipienti chiusi portanti, anche a mezzo di etichetta, in caratteri ben leggibili ed in lingua italiana, oltre alle indicazioni previste dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, anche:

le modalità di impiego con le indicazioni delle dosi consigliate;

l'avvertimento che il prodotto trattato deve essere privato delle parti solide prima che siano trascorse 5 ore dall'introduzione del preparato enzimatico mediante filtrazione, centrifugazione o con altri sistemi consentiti;

l'avvertimento, in neretto ed in caratteri ben evidenti, che si può avere formazione di alcole metilico in quantità superiore a quella consentita (art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162) qualora venga superato il dosaggio consigliato o non venga effettuata la filtrazione, centrifugazione o comunque la separazione del liquido limpido dalle parti solide, entro il tempo massimo di 5 ore dall'introduzione del preparato enzimatico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Monopoli

Con decreto interministeriale 29 marzo 1974, n. 629, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota dell'immobile militare denominato « Zona pompaggio Inferiore » sito in Monopoli (Bari), distinto nel catasto di tale comune al foglio 10/A, particella 149/parte, della superficie complessiva di mq 2200.

(7412)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Dodiciville

Con decreto interministeriale 27 luglio 1974, n. 628, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'aliquota di terreno sita in Dodiciville (Bolzano) distinta nel catasto di tale comune con la p.f. 1846 nella p.t. 1329/II della superficie complessiva di mq 2369.

(7413)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcune piccole aliquote del deposito munizioni della Galleana in comune di Piacenza.

Con decreto interministeriale 22 agosto 1974, n. 630, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di alcune piccole aliquote dell'immobile denominato « Deposito munizioni della Galleana », sito in comune di Piacenza distinto nel catasto di tale comune al foglio 57 con i mappali: n. 187 di mq 30, n. 190 di mq 770, n. 191 di mq 180 e n. 192 di mq 50, della superficie complessiva di mq 1030.

(7414)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Ugo Vietti nato a Piazza Armerina (Enna) il 7 settembre 1938 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di commercialista rilasciatogli dalla Università di Urbino in data 20 gennaio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

(7423)

Il dott. Giorgio Mario Lora nato a Milano il 30 settembre 1941 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 23 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7422)

Il dott. Giuseppe Molinari nato a Roma il 26 agosto 1936 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 27 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7424)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1974 al 31 maggio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 744/74, n. 872/74, n. 1020/74 e n. 1219/74.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1974 al 30-4-1974	dall'1-5-1974 al 15-5-1974	dal 16-5-1974 al 31-5-1974
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:			
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:			
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:			
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	9.142,08	9.142,08	9.241,76
	04.01-115	b. altri	7.718,08	7.718,08	7.817,76
		II. altri:			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-210 04.01-251	1. inferiore o uguale a 4 %	7.718,08	7.718,08	7.817,76

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1974 al 30-4-1974	dall'1-5-1974 al 15-5-1974	dal 16-5-1974 al 31-5-1974
04.01 (*segue*)	04.01-255	2. superiore a 4%	9.896,80	9.882,56	10.024,96
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-310 04.01-351	1. inferiore o uguale a 4%	7.006,08	7.006,08	7.105,76
	04.01-355	2. superiore a 4%	9.184,80	9.170,56	9.312,96
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	23.795,04	23.624,16	24.136,80
	04.01-803	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%	50.331,28	49.975,28	51.057,52
	04.01-805	III. superiore a 45%	77.786,00	77.237,76	78.910,96
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:			
	–	A. senza aggiunta di zuccheri:			
	04.02-110	I. siero di latte	3.695,28	3.695;28	3.695,28
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5%	18.512,00	18.868,00	18.868,00
	04.02-230	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	45.354,40	43.930,40	43.930,40
	04.02-271	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	46,778,40	45.354,40	45.354,40
	04.02-275	4. superiore a 29%	56.290,72	54.674,48	54.204,56
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5%	14.240,00	14.596,00	14.596,00
	04.02-330	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	41.082,40	39.658,40	39.658,40
	04.02-371	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	42.506,40	41.082,40	41.082,40
	04.02-375	4. superiore a 29%	52.018,72	50.402,48	49.932,56
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:			
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	11.456,08	11.456,08	11.456,08
	04.02-430	2. altri	15.464,64	15.464,64	15.464,64
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45%	50.331,28	49.975,28	51.057,52
	04.02-475	2. superiore a 45%	77.786,00	77.237;76	78.910,96

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1974 al 30-4-1974	dall'1-5-1974 al 15-5-1974	dal 16-5-1974 al 31-5-1974
04.02 (segue)		B. con aggiunta di zuccheri:			
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*a*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*b*):			
	04.02-501	1. superiore a 10% ed inferiore o uguale a 11%	20.648,00	20.648,00	20.648,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5% ed inferiore o uguale a 15,5%	23.496,00	23.496,00	23.496,00
	04.02-505	3. superiore a 17% ed inferiore o uguale a 18%	25.632,00	25.632,00	25.632,00
	04.02-507	4. superiore a 23% ed inferiore o uguale a 24%	27.056,00	27.056,00	27.056,00
		b. altri (*c*):			
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5% . .	142,40 per kg (*i*)	145,96 per kg (*i*)	145,96 per kg (*i*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	410,82 per kg (*i*)	396,58 per kg (*i*)	396,58 per kg (*i*)
	04.02-655	cc. superiore a 27% . . .	520,19 per kg (*i*)	504,02 per kg (*i*)	499,33 per kg (*i*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5% .	142,40 per kg (*l*)	145,96 per kg (*l*)	145,96 per kg (*l*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	410,82 per kg (*l*)	396,58 per kg (*l*)	396,58 per kg (*l*)
	04.02-755	cc. superiore a 27% . . .	520,19 per kg (*l*)	504,02 per kg (*l*)	499,33 per kg (*l*)
		II latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	04.02-800	a in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%	21.837,04	21.837,04	21.837,04
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*c*):			
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45%	503,31 per kg (*l*)	499,75 per kg (*l*)	510,58 per kg (*l*)
	04.02-905	2. superiore a 45%	777,86 per kg (*l*)	772,38 per kg (*l*)	789,11 per kg (*l*)
04.03		Burro:			
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%	91.513,36	90.865,44	92.837,68
	04.03-900	B. altro	111.648,72	110.858,40	113.264,96
04.04		Formaggi e latticini:			
		A Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45%, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*b*):			
		a. in forme standard (*d*) e di un valore franco frontiera (*e*), per 100 kg di peso netto:			
	04.04-111	1. uguale o superiore a 165,54 U.C. ed inferiore a 185,54 U.C.	10.680,00	10.680,00	10.680,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 185,54 U.C. . .	80.278,00 (*m*)	80.278,00 (*m*)	80.278,00 (*m*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1974 al 30-4-1974	dall'1-5-1974 al 15-5-1974	dal 16-5-1974 al 31-5-1974
04.04 (*segue*)		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:			
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:			
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 185,54 U.C. e inferiore a 213,54 U.C. per 100 kg di peso netto	10.680,00	10.680,00	10.680,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 213,54 U.C. per 100 kg di peso netto	80.278,00 (*m*)	80.278,00 (*m*)	80.278,00 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*f*) e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 233,54 U.C. per 100 kg di peso netto	80.278,00 (*m*)	80.278,00 (*m*)	80.278,00 (*m*)
	04.04-190	II. altri	80.278,00	80.278,00	80.278,00
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*b*)	77.009,92 (*n*)	78.846,88 (*n*)	78.006,72 (*n*)
	04.04-301 04.04-305	C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	45.247,60	47.226,96	48.693,68
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*), di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*b*):			
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48% per il totale delle porzioni o delle fette	21.360,00	21.360,00	21.360,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48% per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56% per il sesto restante	22.072,00	22.072,00	22.072,00
	04.04-403	c. superiore a 48% ed inferiore o uguale a 56% per il totale delle porzioni o delle fette	24.920,00	24.920,00	24.920,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
		a. inferiore o uguale a 36% e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48%	65.774,56	65.738,96	65.838,64
	04.04-405	2. superiore a 48%	69.640,72	69.484,08	69.954,00
	04.04-407	b. superiore a 36%	126.600,72	126.444,08	126.914,00
		E. altri:			
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	04.04-511 04.04-513 04.04-515	a. inferiore o uguale a 47%	77.009,92	78.846,88	78.006,72

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1974 al 30-4-1974	dall'1-5-1974 al 15-5-1974	dal 16-5-1974 al 31-5-1974
04.04 (*segue*)		b. superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%:			
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	61.395,76	59.622,88	59.622,88
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, della sostanza secca (*b*):			
	04.04-711	aa. inferiore o uguale a 48% . . .	67.597,28 (*o*)	67.597,28 (*o*)	67.597,28 (*o*)
	04.04-715	bb. superiore a 48%	67.597,28 (*p*)	67.597,28 (*p*)	67.597,28 (*p*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*b*)	67.597,28 (*q*)	67.597,28 (*q*)	67.597,28 (*q*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*b*)	67.597,28 (*q*)	67.597,28 (*q*)	67.597,28 (*q*)
	04.04-770 04.04-780	5. altri	67.597,28	67.597,28	67.597,28
		c. superiore a 72%:			
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	50.701,52	50.701,52	50.701,52
	04.04-860	2. altri	124.557,28	124.557,28	124.557,28
		II. non nominati:			
	04.04-911 04.04-913 04.04-915	a. grattugiati o in polvere .	77.009,92	78.846,88	78.006,72
	04.04-950 04.04-970	b. altri	124.557,28	124.557,28	124.557,28
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:			
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro	11.691,04	9.320,08	8.757,60
	17.02-190	II. altri . . .	11.691,04	9.320,08	8.757,60
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	17.05-201 17.05-205	A. lattosio e sciroppo di lattosio	11.691,04	9.320,08	8.757,60
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:			
		B altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (*h*):			
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:			
		a non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:			
	23.07-302	3 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	12.104,00	12.374,56	12.374,56

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1974 al 30-4-1974	dall'1-5-1974 al 15-5-1974	dal 16-5-1974 al 31-5-1974
23.07 (*segue*)	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	15.379,20	15.728,08	15.728,08
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:			
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	14.240,00	14.603,12	14.603,12
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:			
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	11.392,00	11.769,36	11.769,36
	23.07-500	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	15.379,20	15.728,08	15.728,08

(*a*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

(*c*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*d*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:
Emmental: da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz: da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse: da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*e*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 per 100 kg di peso netto (regolamento (CEE) n. 1055/68).

(*f*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il paese di origine del formaggio.

(*g*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole e in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelle della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g,
oppure
di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*h*) Ai sensi della sottovoce ex 23.07-B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(*i*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. 4.272;
C) Zero.

(*l*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) Zero.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 5.340,00) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*o*) Il prelievo è limitato a 49,05 U.C. (pari a L. 34.923,60) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*p*) Il prelievo è limitato a 69,05 U.C. (pari a L. 49.163,60) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*q*) Il prelievo è limitato a 49,05 U.C. (pari a L. 34.923,60) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(6916)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Dicomano

Con deliberazione della giunta regionale 8 maggio 1974, n. 4677, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Dicomano (Firenze) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7450)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castelnuovo Garfagnana

Con deliberazione della giunta regionale 31 luglio 1974, n. 7664, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7451)

Variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Pienza

Con deliberazione della giunta regionale 31 luglio 1974, n. 7666, è stata approvata la variante all'art. 35 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Pienza (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7452)

Approvazione del piano di zona del comune di Castelnuovo di Val di Cecina

Con deliberazione della giunta regionale 31 luglio 1974, n. 7665, è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7453)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a un posto di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA CONTADINA

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590 ed in particolare l'articolo 30 che ha autorizzato la Cassa per la formazione della proprietà contadina ad assumere personale entro il limite di cinquanta unità;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento della Cassa;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1967, recante norme per la disciplina giuridica ed economica del personale della Cassa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368 contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la deliberazione in data 12 giugno 1974 del comitato amministrativo della Cassa recante l'autorizzazione ad espletare i concorsi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile 1967 ed a nominare la relativa commissione esaminatrice;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate con legge 2 aprile 1968, n. 482 agli invalidi ed altri aventi diritto;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad un posto di autista in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria di cui alla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 20 aprile 1967. La nomina del candidato dichiarato vincitore sara subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti debbono:

A) Essere in possesso della licenza di quinta elementare.

B) Essere in possesso della patente di guida di automobile.

C) Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentaduesimo o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4.

D) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Aver sempre tenuto buona condotta.

F) Essere fisicamente idonei alle mansioni di usciere autista.

G) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

H) Non essere esclusi dall'elettorato attivo politico.

I) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, Roma, via Nizza n. 128, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e data di nascita;

I candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della patente di guida di autoveicoli;

5) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

6) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

7) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

11) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale la Cassa dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano alla Cassa oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti della autenticazione della firma.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli che gli aspiranti intendono sottoporre a valutazione della loro capacità professionale.

Il possesso della patente di tipo C e superiore dovrà essere documentato con attestazione rilasciata dal Prefetto o con copia debitamente autenticata della patente.

Art. 4.

Il limite massimo di trentadue anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

A) Di due anni per i coniugati e un anno in più per ogni figlio vivente.

B) Di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico).

C) A trentanove anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra).

D) A quaranta anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

E) A cinquantacinque anni per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati e invalidi del lavoro, per gli orfani e le vedove di guerra, di caduti per causa di servizio e di caduti sul lavoro, per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè i sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso procederà alla valutazione dei titoli presentati dai concorrenti, previa determinazione dei criteri di massima da seguire nella valutazione stessa.

La valutazione dei titoli precederà la prova pratica di idoneità tecnica.

La commissione disporrà di trenta punti per la valutazione dei titoli e di venti punti per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Non saranno ammessi a sostenere la prova pratica di idoneità tecnica i candidati che non abbiano riportato almeno sei punti nella valutazione dei titoli.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno sei punti.

La sede e la data della prova pratica di idoneità tecnica sara comunicata ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la predetta prova i candidati dovranno esibire la patente di guida.

Art. 6.

Espletata la prova del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova pratica di idoneità tecnica.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria per la nomina dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova del concorso e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire alla Cassa, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili; gli orfani e le vedove dei caduti di guerra per servizio, e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati; attestazione del competente ufficio provinciale del lavoro.

Qualora detto ufficio non sia ancora in grado di rilasciare l'attestazione di cui sopra, potranno essere prodotti i documenti di cui alle lettere che seguono:

A) I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione.

B) I mutilati e gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *A*) e *B*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti.

C) I mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro.

D) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vèdove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro.

E) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

F) Le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione.

G) Gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

H) I figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore.

I) I figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

L) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

M) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948.

N) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

O) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare.

P) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal Sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata dal Ministro-presidente della Cassa per la formazione della proprietà contadina sentito il comitato amministrativo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione delle graduatorie nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver tale titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati al precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata e copia della patente di guida debitamente autenticata o del certificato rilasciato dal prefetto attestante il possesso della patente stessa;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici; ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciati dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati alla leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai termini dell'art. 6 n 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio e il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi. Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Compiuto detto periodo, l'impiegato che avrà ottenuto giudizio favorevole, sarà nominato in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 13 agosto 1974

p. *Il Ministro-presidente*: LOBIANCO

(7270)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esame colloquio, a duecento posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, secondo cui per conseguire la nomina in ruolo, dopo il periodo di prova, i vincitori debbono ottenere dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Veduto l'art. 43 del testo unico sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che sancisce, fra l'altro, norme per la nomina ad agente di pubblica sicurezza di personale destinato dal Governo alla esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi dello Stato;

Veduto l'art. 81 del regolamento per gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, il quale prescrive, quale primo requisito necessario per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, di cui al comma precedente, l'essere di età maggiore, principio, peraltro, ribadito dal Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione polizia amministrativa - Sezione I, con nota numero 10.15413-10182. A (6) del 23 giugno 1967;

Ritenuto che a tenore del predetto art. 81 del regolamento per gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, le norme di cui allo art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto riguarda il requisito dell'età per l'ammissione ai pubblici concorsi debbono intendersi modificate in tal senso per l'ammissione al concorso per l'accesso alla carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le successive modifiche ed integrazioni;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 191;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento della carriera degli impiegati dello Stato e i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e la soppressione di indennità particolari;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto della legge 2 aprile 1968, n. 482 concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame colloquio a duecento posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ripartiti come segue:

Piemonte	posti	5
Lombardia	»	20
Veneto	»	25
Liguria	»	10
Emilia	»	30

Marche	posti	5
Abruzzi	»	5
Campania	»	40
Puglia	»	5
Calabria	»	10
Sicilia	»	30
Sardegna	»	15
Totale	posti	200

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso della licenza elementare;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - 00100 Roma e spedite entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono chiedere di concorrere per non più di tre regioni, presentando una sola domanda, nella quale deve essere tassativamente indicato l'ordine di preferenza fra le regioni richieste.

I vincitori saranno assegnati agli Istituti di antichità e di arte situati nella regione o nelle regioni per le quali hanno chiesto di concorrere, secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 11 del presente bando.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i posti ai quali si intende concorrere fra quelli indicati nel precedente art. 1, tenendo conto che non si possono indicare più di tre regioni ai sensi del presente articolo, comma terzo.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo. Verranno altresì esclusi i candidati che non indichino i posti per i quali intendono concorrere.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove di esame.

Il colloquio avrà per oggetto:

1) lettura di un brano, riassunto di esso e pratico riconoscimento delle parti del discorso;

2) educazione civica: la Costituzione italiana, ordinamento dello Stato, della regione, della provincia e del comune;

3) distribuzione territoriale delle Soprintendenze e degli altri istituti statali di antichità e d'arte;

4) cenni sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

5) nozioni sul servizio d'istituto relativo ai custodi e guardie notturne delle soprintendenze alle antichità e belle arti: mansioni dei custodi e guardie notturne addetti agli scavi, ai monumenti, alle gallerie, in relazione anche alla qualifica di agente di pubblica sicurezza da essi rivestita; servizio di guardia notturna.

Art. 6.

Ai candidati sarà data comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui sarà tenuta la prova d'esame in Roma.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Il colloquio si intenderà superato se i candidati avranno almeno la votazione di sei decimi.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente del voto ottenuto nel colloquio. Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza e

alla riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione II - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova; i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia autentica o certificato su carta da bollo rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto (licenza elementare);

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compreso i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali, militari di truppa, o del corpo equipaggi militari marittimi, in carta da bollo per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna, dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo, rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti, hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) oltre ad un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

I vincitori che otterranno l'assegnazione a sedi della regione richiesta come prima, saranno cancellati dalle graduatorie delle altre regioni eventualmente richieste.

I vincitori che otterranno l'assegnazione a sedi della regione richiesta come seconda o come terza, conservano il diritto ad essere nominati in sedi della regione richiesta come prima o come seconda qualora, a seguito di rinunce o per altri motivi si rendano disponibili taluni dei posti messi a concorso rispettivamente nella regione richiesta come prima o come seconda.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo i vincitori avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova i custodi, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione ed abbiano ottenuto dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 21 dicembre 1923, n. 3164, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1974
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 46

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . provincia di . . il . . . e residente in . . . . (c.a.p.) provincia di . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esame colloquio, a duecento posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale ausiliario delle soprintendenza alle antichità e belle arti, e specificatamente per i posti assegnati alle seguenti regioni (1) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali, per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (2) . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali (3) . . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . in data . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . .

Firma . . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . (indicare lo esatto numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Indicare tre regioni in ordine di preferenza.

(2) Indicare il requisito che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7149)

Concorso a cinque borse di studio per la frequenza del corso di specializzazione per insegnanti di musica e canto nelle scuole elementari per ciechi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 2, lettere *a*) e *b*), e 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Veduto l'art. 1, lettera *b*), del decreto presidenziale 4 marzo 1964, n. 292;

Veduta la proposta in data 21 novembre 1973 del preside dell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

Veduto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di cinque borse di studio al quale possono partecipare coloro che, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292 (essere privi della vista ed essere in possesso del diploma di composizione o di musica corale e di direzione di coro o di organo o di pianoforte), facciano domanda di ammissione al corso di specializzazione per insegnanti di musica e canto nelle scuole elementari per ciechi, che si svolgerà presso l'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di Roma, via Casale S. Pio V, 60, nell'anno scolastico 1974-75.

Art. 2.

Le domande, corredate dei documenti indicati nel successivo art. 3, dovranno contenere l'esplicita richiesta della borsa di studio e dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV) entro e non oltre trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 3.

Le domande, redatte in carta legale e firmate dagli interessati, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato oculistico da cui risulti che il richiedente è da considerarsi cieco agli effetti delle disposizioni di legge che regolano l'ammissione ai corsi di specializzazione;

b) estratto dell'atto o certificato di nascita;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti civili e politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

d) certificato di sana costituzione fisica.

Dal certificato stesso dovrà risultare che il candidato, anche se affetto da cecità, non ha altra minorazione fisica ed è esente da difetti fisici tali da diminuirne il prestigio come insegnante.

Dal certificato, inoltre, dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione degli accertamenti diagnostici speciali (schermografia e radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del Consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato, infine, dovrà essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico dovrà risultare chiaramente dal certificato;

e) diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o pianoforte, in originale o in copia. La copia potrà essere autenticata dal pubblico ufficiale dal

quale è stato emesso l'originale, o da quello al quale deve essere prodotto il documento o dall'autorità presso la quale l'originale è stato depositato, oppure da un notaio, da un cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora dai titoli di studio di cui al precedente comma non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione;

f) certificato di residenza.

I candidati dovranno, inoltre, produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno aggiungere altresì tutti gli altri titoli e documenti che riterranno produrre nel loro interesse.

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato presso Istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 4.

Tutti i documenti e titoli dovranno essere prodotti in carta legale.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, copie ed estratti rilasciati dai medesimi. Documenti e titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata.

Art. 5.

I requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta morale e civile e dell'assenza dei precedenti penali, saranno accertati dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del precedente art. 3, coloro che sono già impiegati di una delle amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con apposito certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Art. 6.

Per l'espletamento del concorso sarà compilata un'apposita graduatoria di merito in base ai titoli presentati da ciascun candidato, nella quale risulteranno vincitori delle cinque borse di studio i primi cinque che nella domanda ne abbiano fatto esplicita richiesta.

Ai predetti cinque candidati verranno conferite altrettante borse di studio dell'ammontare mensile lordo di L. 100.000, per gli otto mesi corrispondenti alla durata del corso.

Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria, uno o più concorrenti compresi tra i vincitori, rinuncino alla frequenza del corso o ne siano dimessi, sarà disposto il conferimento della borsa di studio al candidato o ai candidati che immediatamente seguono in ordine di graduatoria, semprechè ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministero con apposito decreto e sarà composta in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero (parte II) sarà formata in base ai punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.

Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'inizio del corso presso l'Istituto « A. Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Art. 9.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione. Le eventuali accettazioni condizionate saranno considerate come rinunce.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che rinuncino alla frequenza del corso potrà aver luogo dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti medesimi potranno ritirare i documenti, o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino che non hanno nulla da eccepire e che rinunciano a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1974

p. *Il Ministro*: SMURRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1974
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 209

(7501)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a diciotto posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità edili.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1974, registro n. 17 Difesa, foglio n. 101, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a diciotto posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità edili;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a diciotto posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità edili, indetto con decreto ministeriale 11 settembre 1973, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Ricotta dott. Pasquale, dirigente superiore.

Membri:

Dente dott. Salvatore, dirigente superiore ing.;
Vassallo dott Raffaele, primo dirigente;
Pampallona prof. Ugo, ordinario di matematica presso l'istituto tecnico industriale « Meucci » di Roma;
Bettini prof. Francesco, ordinario di costruzioni presso l'istituto tecnico industriale « Einaudi » di Roma.

Segretario:

Levaggi dott. Silvano, consigliere.

Art. 2.

All'anzidetta commissione vengono aggregati i seguenti membri aggiunti per l'esame delle materie a fianco di ciascuno di essi indicate:

cap. corv (GN) Modena Ivo: colloquio relativo ad argomenti di meccanica;
Preti dir. sup. dott. Lorenzo: colloquio facoltativo di lingua francese e di lingua inglese;
Massaro dir. sez. dott. Saverio: colloquio facoltativo di lingua tedesca.

Art. 3.

Ai componenti dell'anzidetta commissione, ove competa, verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1974
Registro n. 48 *Difesa, foglio n.* 135

(7429)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 56, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Magg. gen. suss. s.p.e. Marcianò Donato.

Membri:

Col. suss. s.p.e. Boldori Renzo;
T. col. suss. s.p.e. Krizmann Ferdinando;
T. col. suss. s.p.e. Sbardella Pietro;
T. col. comm. s.p.e. t. S.G. Gatto Salvatore.

Membri supplenti:

T. col. suss. s.p.e. Bontempi Nello;
T. col. comm. s.p.e. Rossi Carlo.

Segretario senza diritto a voto:

D'Ambrosio dott. Tommaso, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1974
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 382

(7148)

Errata-corrige

Il sesto rigo dell'articolo unico del decreto ministeriale 16 maggio 1974, concernente « Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a duecentootto posti di coadiutore in prova », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 settembre 1974, è sostituito dal seguente:

« dott. Alfonso è nominato membro della commissione stessa »

(7572)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1974, n. **18.**

Attività della regione Liguria per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare, rimeditandolo nella sua operante attualità, il patrimonio storico, culturale e politico della Resistenza antifascista cui le popolazioni liguri hanno dato un alto contributo e sul quale sono fondati i principi della Carta costituzionale.

Art. 2.

Le attività di cui al precedente articolo possono riguardare:

a) pubblicazioni di studi, ricerche e saggi, raccolta di materiali e testimonianze sulla Resistenza in Liguria;

b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della Resistenza;

c) allestimento di mostre e organizzazione di convegni di studio e di pellegrinaggi nei luoghi di deportazione;

d) concorso mediante premi e contributi a tesi di laurea, a opere letterarie, cinematografiche e teatrali;

e) manifestazioni celebrative nelle località teatro di episodi significativi della lotta partigiana;

f) iniziative diverse dalle precedenti che siano però consone agli scopi ed allo spirito di cui all'art. 1.

Art. 3.

La elaborazione dei programmi di attività, relativi alle celebrazioni del Trentesimo della Liberazione e dell'anniversario della Costituzione, è affidata ad un comitato denominato « Comitato regionale ligure della Resistenza » che ha sede presso la Regione e da essa riceve i mezzi occorrenti al suo funzionamento.

Art. 4.

Nel comitato di cui all'art. 3 sono rappresentati i partiti politici antifascisti, le associazioni partigiane: Associazione nazionale partigiani d'Italia, Federazione italiana associazioni partigiane e Federazione italiana volontari della libertà, le associazioni dei deportati e dei perseguitati politici e razziali, gli istituti storici della Resistenza, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, gli enti locali e la Regione.

Spetta al consiglio regionale la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei membri del comitato nonchè la facoltà di includere in esso anche rappresentanze di enti ed organismi diversi da quelli sopraelencati.

Presidente del comitato è il presidente della giunta regionale o un suo delegato.

Il comitato elegge nel proprio seno un esecutivo composto di non più di undici membri, avuto riguardo alla consistenza delle diverse rappresentanze.

Art. 5.

Il comitato regionale ligure della Resistenza decide i programmi di attività nei limiti normativi e finanziari di cui alla presente legge.

Esso è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Deve riunirsi una volta almeno ogni sei mesi per discutere la relazione dell'esecutivo sull'attività svolta e sui programmi.

L'esecutivo cura l'attuazione delle deliberazioni del comitato e ad esso riferisce.

La giunta regionale assume i provvedimenti di spesa conseguenti alla realizzazione delle attività predisposte dal comitato.

Art. 6.

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 è prevista la spesa complessiva di L. 200.000.000.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

All'onere relativo al 1974 si farà fronte mediante riduzione di L. 100.000.000 del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » ed istituzione del cap. 42-*bis* « Spese per le attività della Regione in attuazione dei programmi del comitato regionale ligure della Resistenza ».

Per l'esercizio 1975 si provvederà mediante iscrizione del corrispondente capitolo avente il medesimo stanziamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 giugno 1974

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1974, n. **19**.

Interventi straordinari a sostegno di investimenti da parte degli enti locali e di altri enti pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, articoli 13, 14 e 15 e per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione delle fognature, degli acquedotti e delle relative reti interne, ai comuni, loro consorzi e alle comunità montane anche non contemplati dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento delle spese ritenute necessarie per gli interventi localizzati nei territori dei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e nella misura del 70 per cento per quelli localizzati nei territori dei comuni con popolazione inferiore.

Agli interventi disposti a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, è riservato un sesto della somma stanziata per le opere di cui al presente articolo.

Per la realizzazione delle opere previste dal primo comma del presente articolo la Regione puo concedere ai comuni, loro consorzi e alle comunità montane, contributi fino al 100 per cento della maggiore spesa derivante dall'aggiudicazione dei lavori in aumento indipendentemente dal sistema di finanziamento delle opere e dall'ente finanziatore, purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) la gara dell'appalto andata deserta risulti esperita dopo il 1° aprile 1972;

b) sia dimostrata l'impossibilità dell'ente a provvedere con i propri mezzi;

c) sia accertata l'impossibilità tecnica, anche in rapporto alla funzionalità dell'opera, di ridurre il programma costruttivo

I contributi concessi in applicazione del comma precedente non possono complessivamente superare il 40 per cento dello stanziamento previsto per gli interventi di cui al presente articolo, dedotta la somma riservata ai sensi del secondo comma.

Art. 2.

Ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti sono concessi contributi in conto capitale fino al 100 per cento sulla spesa massima di L. 25.000.000 ritenuta ammissibile per l'adattamento, il riattamento, la dotazione e l'adeguamento dei servizi necessari, la trasformazione dei locali e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale da adibire o già adibiti a scuole materne e dell'obbligo.

Art. 3.

Per i lavori necessari al completamento della costruzione di ospedali o di lotti funzionali degli stessi di proprietà di enti ospedalieri, nonchè per la realizzazione di altre strutture di assistenza sanitaria di proprietà di enti pubblici, sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 4.

Ai comuni montani non confinanti con il mare sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento, e comunque *non oltre la cifra di L.* 7.000.000, della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, la ricostruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'adattamento ed il miglioramento di opere, impianti e servizi complementari dell'attività turistica, compresi gli impianti sportivi, ricreativi e del tempo libero, o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico.

Art. 5.

Alle aziende speciali, previste dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che gestiscono servizi pubblici di trasporto, alle società per azioni a capitale interamente o prevalentemente pubblico che esercitano autolinee in concessione regionale, nonchè agli enti locali che gestiscono direttamente il servizio di trasporto pubblico di persone, sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile sostenuta per investimenti effettuati relativamente al materiale rotabile.

Art. 6.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale, in ordine prioritario, nei confronti degli interventi:

a) che costituiscono integrazione funzionale anche in rapporto all'inserimento degli stessi in un quadro di altri interventi finalizzati al medesimo obiettivo in attuazione di programmi statali o regionali;

b) relativi ad opere realizzabili nella loro interezza;

c) che riguardano opere in comuni o frazioni che ne siano sprovvisti;

d) relativi ad opere ubicate in comuni montani e depressi.

Fermi restando i criteri previsti dal comma precedente, per i contributi previsti dall'art. 4, è data precedenza alle zone di accertata vocazione turistica, favorendo lo sviluppo di quelle strutture che interessino maggiormente la domanda turistica.

Art. 7.

Le richieste di contributi per la esecuzione delle opere previste nei precedenti articoli 1, 3 e 4 devono essere accompagnate da un progetto di massima o da una relazione tecnica esplicativa dalla quale deve risultare anche, ove la natura delle opere lo richieda, che i progetti delle stesse sono conformi agli strumenti urbanistici o, in difetto, da copia della deliberazione del consiglio comunale con cui viene adottata la necessaria variante agli strumenti stessi. Una relazione tecnica esplicativa deve altresì accompagnare le richieste di contributo di cui all'art. 5.

Le richieste devono pervenire al presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della concessione dei contributi da questa previsti sono considerate valide anche le domande presentate sulla base di altre leggi, ma non accolte per insufficienti stanziamenti, purchè siano conformi a quanto disposto dai comma precedenti.

Art. 8.

Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 2 i comuni devono presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla regione Liguria, tramite l'ufficio provinciale del genio civile, domanda corredata dal progetto di massima dei lavori da realizzare e da una relazione tecnica esplicativa altresì dei benefici conseguibili con i predetti lavori in rapporto alle esigenze scolastiche della zona da servire.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle domande l'ufficio del genio civile provvede al loro inoltro, munendole del proprio parere.

La giunta regionale concede il contributo e ne dispone la immediata erogazione al comune.

Per la realizzazione dell'opera il comune osserva solamente le norme di legge che disciplinano l'esecuzione delle opere direttamente ed esclusivamente finanziate dal comune stesso.

Ad ultimazione dei lavori l'ente trasmette alla Regione il rendiconto della spesa, unitamente a copia del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione con relazione del direttore dei lavori, nonchè copia degli altri documenti giustificativi.

Qualora i comuni non abbiano ultimato i lavori entro diciotto mesi dalla concessione del contributo, la giunta regionale ne dichiara la decadenza e provvede al recupero di tutta la somma erogata, fatti salvi i casi di forza maggiore tempestivamente comunicati dal comune e debitamente accertati dalla Regione.

L'ammissione ai benefici di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei lavori da eseguirsi.

Art. 9.

Salvo quanto stabilito dal precedente art. 8 l'ammontare del contributo viene corrisposto dalla Regione agli enti beneficiari con le seguenti modalità:

50 per cento alla presentazione del contratto di appalto dei lavori o del provvedimento di acquisto dei beni oggetto della fornitura;

40 per cento quando i lavori o le consegne eseguite abbiano raggiunto almeno il 40 per cento del prezzo contrattuale;

10 per cento a collaudo effettuato.

Gli enti beneficiari corrispondono alle imprese appaltatrici su richiesta delle medesime, anticipazioni di importo corrispondente a quello delle singole quote del contributo corrisposto dalla Regione. La prima anticipazione è corrisposta anche anteriormente all'inizio dell'esecuzione dei relativi contratti.

Le anticipazioni sono subordinate alla prestazione, per importi equivalenti, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa.

Per gli enti che eseguono i lavori in economia le quote di contributo di cui al primo comma sono ragguagliate al valore dei lavori eseguiti o da eseguire.

Art. 10.

Le modalità di erogazione stabilite dal precedente articolo si applicano anche ai contributi in conto capitale disposti in virtù della legislazione vigente in materia di lavori pubblici purchè il contributo non sia stato neppure in parte erogato al momento di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Fatto salvo quanto disposto dai comma terzo e quarto dell'art. 1 le provvidenze di cui alla presente legge non possono essere concesse qualora per i lavori, per i quali è richiesto il contributo, siano stati in precedenza ottenuti altri benefici in base a disposizioni di legge.

Art. 12.

Per il finanziamento della spesa di cui alla presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per l'importo di L. 6.000.000.000 da estinguere mediante annualità costanti in un periodo minimo di venti anni, al tasso massimo del 9 per cento.

Il relativo importo sarà iscritto nel cap. 150 « Entrate per mutui passivi » del bilancio preventivo dell'esercizio 1974.

Corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo vengono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

cap. 475. — Contributi straordinari in conto capitale ai comuni per l'adattamento, il riattamento, la dotazione e l'adeguamento dei servizi necessari, la trasformazione dei locali e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale da adibire o già adibiti a scuole materne e dell'obbligo . . . L. 500.000.000

cap. 512. — Contributi straordinari in conto capitale per il completamento della costruzione di ospedali o di lotti funzionali degli stessi di proprietà di enti ospedalieri, nonchè per la realizzazione di altre strutture di assistenza sanitaria di proprietà di enti pubblici . . » 1.500.000.000

cap. 542. — Contributi straordinari in conto capitale a comuni montani per opere dirette a favorire lo sviluppo dell'attività e del movimento turistico . . . . . » 500.000.000

cap. 606. — Contributi straordinari in conto capitale a comuni, loro consorzi e comunità montane per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione delle fognature, degli acquedotti e delle reti interne . . . . L. 3.000.000.000

cap. 607. — Contributi straordinari in conto capitale a enti locali, aziende speciali e a società per azioni a capitale interamente o prevalentemente pubblico per investimenti effettuati relativamente al materiale rotabile . . . . » 500.000.000

Art. 13.

L'onere derivante dal pagamento delle rate di ammortamento del mutuo previsto per il 1974 in L. 660.000.000 verrà fronteggiato mediante riduzione di pari importo del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », aumento dello stanziamento del cap. 390 « Interessi compresi nelle rate di ammortamento per mutui passivi » per L. 540.000.000 ed istituzione del nuovo capitolo 633 « Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento di mutui per attività produttive o di investimento » per L. 120.000.000.

L'onere di L. 660.000.000 per gli anni successivi verrà iscritto nei corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Gli stanziamenti relativi alle quote di ammortamento saranno vincolati a favore dell'istituto mutuante.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 giugno 1974

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1974, n. **20**.

Interventi straordinari a sostegno di investimenti nel settore agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Impianti irrigui di interesse pubblico

Sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile per finanziare opere di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo, interessanti una pluralità di aziende contadine (diretto coltivatrici) ed anche non contadine, semprechè la superficie irrigabile di ciascuna di queste ultime non superi complessivamente un terzo dell'intera superficie irrigabile.

Possono beneficiare delle provvidenze di cui al comma precedente i comuni e i loro consorzi, le province, le comunità montane, i consorzi di miglioramento fondiario e le associazioni costituite tra imprenditori agricoli.

I contributi sono concessi alle iniziative che risultino connesse ad opere di trasformazione agraria e fondiaria o che presentino la migliore valorizzazione agricola del territorio.

Per gli interventi di cui al primo comma, si applicano l'art. 45 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.

Art. 2.

Interventi per la viabilità rurale
e per l'approvvigionamento idrico

Sono concessi contributi in conto capitale da un minimo del 60 per cento ad un massimo dell'87,50 per cento per la realizzazione di strade interpoderali e vicinali e di impianti per provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali.

Per gli interventi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 lettera *b*), della legge regionale 5 gennaio 1973, n. 1.

Art. 3.

Interventi per la cooperazione

Sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture e di impianti occorrenti per assicurare la raccolta, la conservazione, la trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonchè di stalle sociali.

L'ammontare del contributo e le modalità della sua concessione sono determinate dalle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 2.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 111 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e dall'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1974.

Per l'attuazione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ed al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 5.

Le domande per ottenere le agevolazioni di cui agli articoli precedenti devono essere inoltrate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali provvederanno alla relativa istruttoria.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerate valide anche le domande giacenti, volte ad ottenere le medesime agevolazioni, ma non accolte per l'esaurimento degli stanziamenti previsti dalle leggi in base alle quali sono state presentate.

Art. 6.

Per il finanziamento della spesa di cui alla presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per lo importo di L. 3.000.000.000 da estinguere mediante annualità costanti in un periodo minimo di venti anni, al tasso massimo del 9 per cento. Il relativo importo sarà iscritto nel capitolo 150 « Entrate per mutui passivi » del bilancio preventivo dello esercizio 1974.

Nella parte « spesa » del bilancio medesimo vengono corrispondentemente apportate le seguenti variazioni:

Istituzione di nuovi capitoli:

cap. 567. — Contributi straordinari in conto capitale a comuni e loro consorzi, province, comunità montane, consorzi di miglioramento fondiario ed associazioni fra imprenditori agricoli per opere di ricerca, provvista ed utilizzazione delle acque a scopo agricolo . . . . . L. 800.000.000

cap. 568. — Contributi straordinari in conto capitale per la viabilità rurale e per l'approvvigionamento idrico . . . . » 300 000.000

cap. 569. — Contributi straordinari in conto capitale per la realizzazione di strutture e di impianti occorrenti per assicurare la raccolta, la conservazione, la trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici nonchè di stalle sociali . . . . » 600.000.000

Variazioni in aumento ai capitoli esistenti:

cap. 552. — Spese per l'attuazione di opere pubbliche di bonifica montana (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) in più . . . . . . L. 800.000.000

cap. 554. — Spese per l'acquisto di terreni boscati, di pascoli e di prati di montagna per il loro incorporamento nel demanio forestale regionale (regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, art. 111 e legge 3 dicembre 1971, numero 1102) in più . . . . » 500 000.000

Art. 7.

L'onere derivante dal pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, previsto per il 1974 in L. 330.000.000, verrà fronteggiato mediante riduzione del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e verrà iscritto nel cap. 390 del corrente esercizio « Interessi compresi nelle rate di ammortamento per mutui passivi » per L. 270.000.000 e nel cap. 633 « Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento di mutui per attività produttive o di investimento » per L. 60.000.000.

L'onere di L. 330.000.000 per gli anni successivi verrà iscritto nei corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Gli stanziamenti relativi alle quote di ammortamento saranno vincolati a favore dell'istituto mutuante.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 giugno 1974

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1974, n. **21**.

Compensi ai componenti del comitato tecnico regionale per l'artigianato previsto dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, ed operante con spese di funzionamento a carico della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai componenti e al segretario, non appartenenti all'amministrazione regionale, del comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è corrisposto un gettone di presenza di L. 10.000 lorde per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute.

Ai componenti che non risiedono nel comune di Genova vengono rimborsate le spese di viaggio nella misura di lire 50 al chilometro e a coloro che risiedono in comuni che distano più di 30 chilometri dal capoluogo regionale è altresì corrisposta una diaria di L. 6000 lorde per ogni giornata di seduta.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le sedute del comitato tenute dal 1° ottobre 1972.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, previsti in L. 6.500.000 per gli anni 1972, 1973 e 1974, verranno fronteggiati nell'esercizio 1974 mediante imputazione di pari somma al cap. 76 dello stato di previsione della spesa dello esercizio medesimo.

Gli analoghi oneri per gli esercizi successivi, valutati a lire 2.500.000 l'anno, saranno fronteggiati mediante imputazione di pari importo al capitolo corrispondente del bilancio di ogni anno.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della regione*. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 giugno 1974

DAGNINO

(6923)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742420)